

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 20 del 28 maggio 2014

Riunione del 15 maggio 2014

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Vergara Caffarelli
Componente: Avv. Aniello Merone (relatore)

CAF/17/2014 – Appello del sodalizio Soc. C.S.A.IN. Club Ragusa, avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Unico Federale, con decisione C.U. n. 22 del 10.04.2014 (sospensione da ogni attività federale del tesserato Enzo Di Stefano per la durata di mesi cinque)

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita per l'appellante, all'udienza di discussione tenutasi il 15.05.2014, l'Avv. Enrico Cassi e l'atleta Enzo Di Stefano;

OSSERVA

- La vicenda di cui è causa, origina dai fatti verificatisi al termine della gara del Campionato Serie B2 maschile C.S.A.IN Club di RAGUSA - U.S. VOLLEY CLUB Modica, disputata a Ragusa il 5 aprile 2014 e che sono così rappresentati dal rapporto arbitrale sottoscritto e depositato dal primo arbitro Marco Giuseppe Straniero e dal secondo arbitro Ferdinando Giordani, in data 07/04/2014: “ *COMPORAMENTO DEGLI ATLETI [...] Alla fine della gara il n. 12 Di Stefano Enzo (Capitano) passando urlava al 2° arbitro: "Stasera questo mi ha rotto i coglioni, io a questo lo ammazzo, tanto io non ho nulla da perdere". Durante i saluti di fine gara Di Stefano continuava ad inveire contro i giocatori avversari urlando loro: "che fa non mi salutate? Non mi date la mano?" Visto che poi ho cercato di allontanarlo dicendogli di smetterla, (Di Stefano) continuava contro la coppia arbitrale urlando come un forsennato "bastardo, pezzo di merda, io ti ammazzo" e tentava prima un'aggressione nei confronti del 1° arbitro, tenuto a forza da alcuni compagni di squadra, e poi riusciva a divincolarsi e a prendere per un istante il coletto del collega 2° arbitro. Sempre trattenuto a forza dai suoi compagni di squadra continuava ad urlare poi al 1° arbitro: "Io ti ammazzo, ti aspetto fuori e ti ammazzo". Entrati gli arbitri nello spogliatoio arbitrale lo stesso n. 12 Di Stefano Enzo dava alcuni calci e pugni dietro la porta*

dello spogliatoio arbitrale continuando ad urlare le stesse frasi di prima. [...]”

- A ciò seguiva il provvedimento disciplinare del Giudice Unico Federale, che con decisione pubblicata sul C.U. n. 22 del 10.04.2014, comminava al tesserato Enzo Di Stefano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 5 (cinque) *“per avere a fine gara ripetutamente protestato, ingiuriato e minacciato la coppia arbitrale tentando di aggredire il 1°arbitro, non riuscendovi per il pronto intervento dei propri compagni di squadra, divincolatosi riusciva a porre in essere parzialmente il tentativo di aggressione nei confronti del 2°arbitro, prontamente evitato dagli stessi compagni, reiterando le frasi minacciose”*.
- Il sodalizio Soc. C.S.A.IN. Club Ragusa ha proposto, con raccomandata a.r. del 22.04.2014, impugnazione avverso la decisione assunta dal Giudice Unico Federale nei confronti del proprio tesserato Enzo Di Stefano, chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione per cinque mesi dell'atleta o in subordine la modifica della sanzione in altra meno afflittiva o, in via ancor più gradata, la sua riduzione.
- Il sodalizio, odierno appellante, concentra le proprie doglianze su un unico motivo di gravame: l'assoluto travisamento dei fatti ad opera degli ufficiali di gara e la conseguente falsità delle affermazioni contenute nel referto arbitrale, di cui intende offrire prova attraverso la produzione del filmato di gara ed il deposito di numerose (circa una decina) dichiarazioni scritte rilasciate da dirigenti e giocatori, tanto del C.S.A.IN. Club Ragusa quanto del U.S. VOLLEY CLUB Modica, presenti sul campo di gioco al momento dei fatti.
- Gli elementi probatori summenzionati dimostrano con assoluto nitore come una parte delle affermazioni contenute nel referto arbitrale non corrisponda al vero.
- Innanzitutto, non trova riscontro la dichiarata circostanza secondo cui *“Durante i saluti di fine gara Di Stefano continuava ad inveire contro i giocatori avversari urlando loro: "che fa non mi salutate? Non mi date la mano?"*, smentita sia dal filmato che dalle dichiarazioni dei dirigenti e giocatori avversari: questi ultimi affermano, in consonanza con le dichiarazioni rese dai tesserati del Club Ragusa, che il Di Stefano *“ha salutato e stretto la mano a tutti i giocatori della nostra squadra”*; simmetricamente, nel filmato prodotto dall'appellante, si osserva come, al termine della gara, il Di Stefano (facilmente riconoscibile tra i giocatori del Ragusa perché unico ad indossare la maglia rossa di “libero”) si sia regolarmente diretto sotto rete per porgere la mano agli atleti avversari, scambiando i saluti di rito in un clima e con atteggiamenti che non lasciano presumere, ne tantomeno ritenere, che le strette di mano fossero accompagnate da insulti ovvero atteggiamenti minacciosi.
- Parimenti, si palesa inveritiera la dichiarazione resa dal primo ufficiale di gara, il quale afferma: *“Visto che poi ho cercato di allontanarlo dicendogli di smetterla, (Di Stefano) continuava contro la coppia arbitrale”*, da cui si evincerebbe un suo intervento sotto rete al fine di interrompere le presunte — ma, come detto, non rilevate — invettive del Di Stefano nei confronti dei componenti della squadra avversaria e, soprattutto, che tale intervento avrebbe innescato la reazione dell'atleta nei confronti degli arbitri.
- Entrambe le deduzioni si rivelano inattendibili ed infondate, laddove le immagini del filmato, ancora una volta concordanti con le dichiarazioni rese dai giocatori e dirigenti delle due squadre, mostrano come il saluto si svolga in un clima di reciproco *fair play*, senza che nessuno dei due arbitri sia dovuto intervenire, ne di fatto intervenga.
- Ne consegue, che non essendo riscontrabile *“un qualsiasi intervento degli arbitri a fine gara...”*, la censurabile e non contestata condotta dell'atleta Di Stefano — che riconosce di aver inveito contro il primo arbitro e di essersi rivolto al secondo arbitro in modo

irriguardoso e con frase dal contenuto minaccioso — non può essere considerata né conseguenza né reazione alla affermata, ma insussistente, suddetta circostanza.

- Contrariamente, le immagini documentano come Di Stefano, dopo il saluto agli avversari si sia rivolto agli ufficiali di gara per la rituale stretta di mano, che, tuttavia, veniva consentita solo dal 2° arbitro, mentre il 1° Arbitro nel rivolgergli alcune frasi, gli poneva le mani sulle braccia senza ricambiare il gesto di saluto.
- Di tale rifiuto è offerto riscontro in tutte le dichiarazioni allegate agli atti di causa ed appare circostanza senz'altro atipica, difficilmente giustificabile e ascrivibile all'ambito di applicabilità dell'esimente della provocazione, dal momento che non è dato ravvisare alcun nesso logico fra la condotta dell'atleta, accertata in concreto, e il diniego arbitrale alla stretta di mano.
- Con riferimento alle ulteriori circostanze rappresentate nel rapporto arbitrale di cui è causa, esse non sono contestate ovvero non risulta offerta attendibile prova contraria.
- Sulla base di quanto esposto, questa Commissione ritiene che la sanzione irrogata debba essere ridotta ad equità, come da dispositivo, in ossequio al principio di gradualità della pena.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello e altrettanto parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione a carico del tesserato Enzo Di Stefano alla sospensione da ogni attività federale fino alla data del 31 maggio 2014.

Dispone restituirsi per intero la tassa ricorso versata.

Si trasmettono gli atti al Settore Arbitrale per le determinazioni di competenza.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 28.05.2014